

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE

ex art 55 c.p.a.

Nell'interesse della dott.ssa Lidia MOSCA, [REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. Davide CALVI del Foro di Cuneo (c.f.: CLVDVD72E19D742R; pec: davide.calvi@ordineavvodicuneo.eu) con studio in Cuneo, via Carlo Emanuele III n. 7, il quale la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata in Cuneo, via Carlo Emanuele III n. 7 presso lo studio dell'avv. Davide CALVI,

ricorrente

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, c.f. 80185250588, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PPAA delle Pubbliche Amministrazioni

e contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, Ufficio Regionale Scolastico per il Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, c.f. 80015150271, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata *ex lege* in Venezia, Piazza San Marco, 63 - C.A.P. 30124 ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PPAA delle Pubbliche Amministrazioni

* * *

per l'annullamento,

previa sospensione ed adozione delle più opportune misure cautelari

provvisorie ex art. 56 c.p.a.

- del provvedimento del MINISTERO dell'ISTRUZIONE, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Direzione Generale, Ufficio III, personale della Scuola, m_pi.AOUDRVE REGISTRO UFFICIALE.U.0016643.01.08.2022 del 1° agosto 2022, con la quale il Ministero nell'ambito del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado disponeva l'annullamento della convocazione alla prova orale sostenuta in data 29 giugno 2022 della sig.ra MOSCA per mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto per il superamento della prova scritta **(doc. 1) (doc. 2);**

- del provvedimento del MINISTERO dell'ISTRUZIONE, nota DGPER prot. n. 28133 del 25 luglio 2022, con la quale il MINISTERO dell'ISTRUZIONE ha comunicato all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto di aver provveduto a una rettifica del punteggio delle prove scritte a causa della presenza di un errore nella domanda a risposta multipla del predetto concorso **(doc. 3),**

-del provvedimento del MINISTERO dell'ISTRUZIONE dagli estremi ignoti di rettifica del punteggio delle prove scritte a causa della presenza di un errore nella domanda n. 41 a risposta multipla del predetto concorso,

nonché per l'annullamento

-della prova scritta della ricorrente svolta nell'ambito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola seconda di I e II grado – D.D. n. 499/2020 e DD. N. 23/2022, classe di concorso AN56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLONCELLO) e, in particolare, del quesito n. 41 errato e/o ambiguo somministrato alla ricorrente durante la prova sostenuta in data 25 maggio 2022 del concorso ordinario docenti 2022, nella parte in cui pregiudica l'ammissione alla successiva prova orale della stessa docente;

nonché per l'annullamento

1. del punteggio numerico, pari a 68, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;
2. del questionario n. 41 somministrato alla ricorrente, redatto dalla commissione nazionale.
3. dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola seconda di I e II grado – D.D. n. 499/2020 e

DD. N. 23/2022, classe di concorso AN56 e succ. mod. nella parte in cui la ricorrente non risulta inclusa tra i candidati ammessi alla prova orale;

4. dei verbali di correzione della prova scritta classe di concorso AN56 svolta dalla ricorrente, di cui si disconoscono gli estremi;

5. dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale per la valutazione della prova scritta per la classe di concorso AN56;

6. dell'archivio nazionale dei quesiti per la prova scritta volta al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola seconda di I e II grado – D.D. n. 499/2020 e DD. N. 23/2022, classe di concorso AN56;

7. dell'elenco degli ammessi alle prove orali (il punteggio minimo per il superamento della prova è stato di 70/100);

8. dei provvedimenti taciti e/o di data di protocollo sconosciuti, con i quali la ricorrente è stata esclusa dalla prova orale;

9. della batteria di quesiti sottoposti alla ricorrente nella prova scritta volta al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado – D.D. n. 499/2020 e DD. N. 23/2022, classe di concorso AN56 nella parte in cui include il quesito in narrativa, ovvero, in subordine, per l'annullamento della domanda di cui in narrativa con la conseguente invalidazione ed il proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale;

10. del quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta per la classe di concorso AN56,

nonché per il risarcimento

di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patienti dalla ricorrente,

nonché per l'annullamento

di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento ed anche di tutti quelli allo stato non noti, in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso e per ogni consequenziale statuizione

FATTO

1. La ricorrente in data 21 luglio 2020 presentava domanda per partecipare al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado – D.D. n. 499/2020 e DD. N. 23/2022 – classe di concorso AN56 – STRUMENTO

MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
(VIOLONCELLO) **(doc.4).**

2. La stessa in data 25 maggio 2022 espletava con successo la prova scritta, venendo ammessa alla prova orale.

3. Con comunicazione m_pi.AOOUSPBL REGISTRO UFFICIALE.E.0002744.06.06.2022 del 3 giugno 2022 il Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo” pubblicava il calendario di convocazione delle prove orali, inclusa la prova pratica.

4. In esito ai risultati della prova scritta la ricorrente riceveva, quindi, la convocazione alle prove orali per il giorno 29 giugno 2022 **(doc.5).**

5. In esito ai risultati delle prove orali, la ricorrente, essendo risultata prima in graduatoria, riceveva comunicazione a mezzo mail del 25 luglio 2022 da parte del MIUR di essere stata individuata per l'immissione in ruolo a tempo indeterminato sulla classe di concorso AN56 **(doc.6).**

6. In data 26 luglio 2022, pertanto, la sig.ra MOSCA inviava la domanda di inserimento nomina in ruolo – Espressione preferenze sede **(doc. 7).**

7. In data 1° agosto 2022, tuttavia, con enorme sorpresa la ricorrente riceveva comunicazione dal Ministero dell'ISTRUZIONE, protocollo Registro Ufficiale U.0016463. 01-08-2022, **(cfr. doc.1)** avente il seguente oggetto *“concorso ordinario per titolo ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado – D.D. n. 499/2020 e DD. N. 23/2022 – Quesito errato classe di concorso AN56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLONCELLO) nella domanda “Quante misure (grandezze) di violoncello si trovano comunemente in commercio?” con la quale la dott.ssa MOSCA veniva resa edotta che “in virtù della ricorrezione dei quesiti ad opera della Commissione Nazionale, della rideterminazione del punteggio della prova scritta ed ai sensi dell’art. 6 c.2 del DM. 326 del 09.11.2021 che prevede che la prova scritta è superata dai candidati che conseguano il conteggio complessivo di almeno 70 punti, si dispone l’annullamento della convocazione alla prova orale sostenuta in data 29 giugno 2022, per il mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto per il superamento della prova scritta”.*

Avverso i predetti provvedimenti, la dott.ssa Lidia MOSCA, ritenendo illegittimo nei suoi confronti l’annullamento della predetta convocazione alla prova orale

dopo l'immissione in ruolo a tempo indeterminato per un errore commesso dal MINISTERO nella redazione delle domande e nella conseguente valutazione delle risposte, in particolare il quesito n. 41, si vede nella necessità di proporre il presente ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione di e/o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 5 e all'art. 7 del Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022, dell'art. 7 del Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021, nonché Violazione di e/o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 1 e all'art. 3 Legge 7 agosto 1990 n. 241; nonché in relazione ai principi generali in materia concorsuale; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; difetto e/o insufficienza di istruttoria; eccesso di potere per irragionevolezza; sviamento; ingiustizia grave e manifesta; violazione del principio della *par condicio*.

La deducente in primo luogo censura quanto segue.

Ella ha partecipato al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado – D.D. n. 499/2020 e DD. N. 23/2022 – classe di concorso AN56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLONCELLO), superando con successo la prova scritta e venendo ammessa alla prova orale.

La dott.ssa MOSCA risultava prima in graduatoria e veniva, quindi, immessa in ruolo a tempo indeterminato ed esprimeva financo le preferenze di sede.

Il MINISTERO, tuttavia, per un errore commesso solo ed esclusivamente dal medesimo nella redazione del quesito n. 41 a risposta multipla, in data 1° agosto 2022 comunicava alla ricorrente l'annullamento e l'esclusione dalla prova orale e dell'immissione in ruolo.

Ciò, in quanto, a causa della correzione del quesito n. 41 e la conseguente decurtazione di n. 2 punti, la dott.ssa MOSCA asseritamente avrebbe conseguito n. 68 punti anziché n. 70, punteggio minimo per superare la prova concorsuale.

Palese sono l'irragionevolezza, l'ingiustizia grave e manifesta ed il grave danno subito dalla dott.ssa MOSCA a causa dei provvedimenti tutti impugnati.

Il MINISTERO ha redatto le domande della prova scritta in modo gravemente negligente, errore che si ripercuote nella valutazione delle risposte.

Per di più, non esiste una risposta univoca al quesito n. 41.

L'art. 5 del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022 disponeva *“1. Conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, i quesiti della prova scritta sono predisposti a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione, che si avvale della Commissione nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale medesimo. La Commissione nazionale è incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero dell'Istruzione almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. La Commissione stabilisce anche la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso.”*.

Palese che il Ministero non abbia redatto i quesiti del concorso in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Dipartimentale citato e dall'art. 7 del Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021.

E adesso vorrebbe che le conseguenze del suo mal operato, in violazione di tutti i principi del buon andamento della Pubblica Amministrazione, ricadessero su chi, come la dott.ssa MOSCA, ha brillantemente superato le prove concorsuali, risultando prima in graduatoria.

E ancora.

Nel comportamento dell'Amministrazione si ravvisa una violazione dei principi in materia concorsuale, un eccesso di potere per sviamento, nonché un'erronea applicazione dei criteri selettivi predeterminati con la *lex specialis* dalla stessa Amministrazione.

Infatti, se scopo principale delle procedure concorsuali è quello di selezionare soggetti che diano garanzia di maggiori capacità e preparazione, l'Amministrazione non potrà esimersi dal consentire la partecipazione ai concorsi nella misura più ampia possibile.

Al riguardo la giurisprudenza costante precisa: *“la funzione del concorso consiste nell'accertare le capacità culturali e professionali dei candidati allo svolgimento della specifica attività connessa al posto o al servizio che deve essere loro affidato e nella comparazione di tali disparità, al fine di scegliere i migliori”* (T.A.R. Lazio-Latina, 9.3.1991, n. 187).

Solamente agendo in tal modo verrà salvaguardato l'interesse pubblico acchè nelle Pubbliche Amministrazioni siano inseriti i soggetti migliori e vengano scelti i soggetti più qualificati per intrattenere rapporti con le stesse.

Nel caso che occupa, invece, l'Amministrazione ha palesemente leso l'interesse pubblico di cui sopra.

Infatti, la dott.ssa MOSCA ha partecipato al concorso *de quo*, superando brillantemente entrambe le prove concorsuali e risultando prima in graduatoria.

La stessa è stata, quindi, immessa in ruolo e ha espresso le proprie preferenze di sede ai sensi dell'art. 7 del Decreto Dipartimentale sovra citato.

Il MINISTERO, tuttavia, in violazione delle norme predisposte per il concorso, ha commesso un grave errore nella predisposizione del quesito n. 41 con conseguente ripercussione nella valutazione delle risposte.

Senza contare che la risposta al quesito non è univoca.

Nonostante ciò, l'Amministrazione ha annullato la prova concorsuale della dott.ssa MOSCA e l'ha esclusa dall'immissione in ruolo.

Agendo in tal modo, l'Amministrazione pare aver travisato il fine principale del pubblico concorso, ossia quello di un metodo di selezione che, in linea di principio, garantisce l'efficienza della Pubblica Amministrazione.

Orbene, l'Amministrazione dovrebbe agire rispettando i principi di ragionevolezza e di salvaguardia del buon andamento della pubblica amministrazione.

Il MINISTERO avrebbe dovuto garantire il regolare svolgimento del concorso nell'ottica dell'attuazione dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione pubblica di cui all'art. 97 della Costituzione.

Nel caso che occupa, palese è che ciò non è avvenuto.

Rileva, quindi, sia la lesione soggettiva causata alla dott.ssa MOSCA a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento unitamente alla perdita di *chance*, intesa – nell'accezione più stringente all'aspetto trattato – come quell'investimento in termini di vita sia la relativa perdita della possibilità di conseguire un risultato (tra le altre Cassazione civile sez. lav., sentenza del 25/09/2019 n. 23936; conforme: Cass. 29 nov 2012 n. 21245), meritevole di tutela (tra tante pronunce: TAR Puglia, Lecce, con la sentenza n. 1437 del 13 settembre 2016; TAR Toscana, sent. n. 6037/2003; Cons. Stato, sent. n.

2838/2013; TAR Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; TAR Campania Napoli, sent. n. 1646/2012).

Ma di più.

Il T.A.R. Campobasso, (Molise) sez. I ha pronunciato la sentenza n. 46 del 31/01/2019, precisando che: *“Il pregiudizio patrimoniale patito a causa dalla condotta colpevole della P.A., è senz’altro risarcibile a tenore dell’art. 2043 cod. civ., norma che impone il dovere primario di non cagionare danni ingiusti. Il dato obiettivo dell’accertata illegittimità dell’azione amministrativa, come giudicata dal parere definitivo del Consiglio di Stato integra, in questo caso, ex se l’illiceità della condotta, come evidenziato da un consolidato orientamento della giurisprudenza civile e amministrativa (cfr.: Cass. civile, sez. un., n. 500/99; idem, n. 13164/05; idem n. 20358/05; Cons. Stato n. 3169/01; idem n. 1261/04; idem n. 5500/04; idem n. 478/05).”*. E conclude per il nesso causale tra la condotta illegittima della P.A. e il risarcimento dei danni causati agli interessati: *“È palese, dunque, la sussistenza del rapporto causale tra il fatto ostativo (l’esclusione dalla selezione) e il pregiudizio della perdita di una ragionevole probabilità di conseguimento del risultato atteso dai ricorrenti, di collocarsi, previo superamento della prova, in una posizione non solo idonea ma utile nello scorrimento di una delle sei graduatorie di concorso definitivamente approvate. Ai fini della risarcibilità della cosiddetta perdita di chance, in conseguenza dell’illegittima esclusione di un candidato da un concorso pubblico, questa deve essere valutata, caso per caso, considerando la probabilità che l’interessato aveva, se legittimamente ammesso alla procedura, di risultare vincitore del concorso e quindi di beneficiare della relativa assunzione nel posto pubblico messo a concorso (cfr.: Cons. Stato, sez. III, 6 maggio 2013, n. 2452)”*.

Nessun dubbio per la dott.ssa MOSCA, stante che la stessa era già stata immessa in ruolo.

Nessun dubbio sussiste sul fatto che la condotta del Ministero sia connotata da colpa, secondo le regole generali vevoli in materia di responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ. (cfr., *ex multis*, Cons. St., ad. plen., 29 novembre 2021, n. 21, cit.; Cons. St., ad. plen., 4 maggio 2018, n. 5, cit.).

L’affidamento nella legittimità dei provvedimenti dell’amministrazione e più in generale sulla correttezza del suo operato è riconosciuto dalla risalente giurispru-

denza amministrativa come situazione giuridica soggettiva tutelabile attraverso il rimedio del risarcimento del danno.

Infatti, l'affidamento *«è un principio generale dell'azione amministrativa che opera in presenza di una attività della pubblica amministrazione che fa sorgere nel destinatario l'aspettativa al mantenimento nel tempo del rapporto giuridico sorto a seguito di tale attività»* (Cons. Stato, VI, 13 agosto 2020, n. 5011).

“A conferma della descritta evoluzione si pone l'art. 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale dispone che: «(i) rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede» [comma aggiunto dall'art. 12, comma 1, lettera 0a), legge 11 settembre 2020, n. 120; di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»]. La disposizione ora richiamata ha positivizzato una regola di carattere generale dell'agire pubblicistico dell'amministrazione, che trae fondamento nei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (art. 97, comma 2, Cost.) e che porta a compimento la concezione secondo cui il procedimento amministrativo – forma tipica di esercizio della funzione amministrativa – è il luogo di composizione del conflitto tra l'interesse pubblico primario e gli altri interessi, pubblici e privati, coinvolti nell'esercizio del primo. Per il migliore esercizio della discrezionalità amministrativa il procedimento necessita pertanto dell'apporto dei soggetti a vario titolo interessati, nelle forme previste dalla legge sul procedimento del 7 agosto 1990, n. 241. Concepito in questi termini, il dovere di collaborazione e di comportarsi secondo buona fede ha quindi portata bilaterale, perché sorge nell'ambito di una relazione che, sebbene asimmetrica, è nondimeno partecipata; ed in ragione di ciò esso si rivolge all'amministrazione e ai soggetti che a vario titolo intervengono nel procedimento.” (Cons. Stato, Adunanza Plenaria – 29 novembre 2021, n. 21).

A fronte del dovere di collaborazione e di comportarsi secondo buona fede possono pertanto sorgere aspettative, che per il privato istante si indirizzano all'utilità derivante dall'atto finale del procedimento, che nel caso che occupa si è concretizzata nell'immissione in ruolo a tempo indeterminato della dott.ssa MOSCA, la cui frustrazione è per l'amministrazione fonte di responsabilità.

Il MINISTERO, pertanto, ha il dovere di rettificare il proprio operato, reimmettendo in ruolo la ricorrente e valutando positivamente anche la risposta al

quesito n. 41, ma, altresì, ha il dovere di risarcire i danni subiti dalla ricorrente, che, pur essendo risultata prima in graduatoria ed essendo stata immessa in ruolo, non può svolgere per il corrente anno scolastico la sua professione nella classe di concorso vinta.

Dal che, l'accoglimento del presente ricorso.

ISTANZA CAUTELARE

La ricorrente confida che il ricorso, stante la sua fondatezza, verrà accolto.

Allo stato, non di meno, evidenzia il pregiudizio grave ed irreparabile che le deriverebbe dall'esecuzione del provvedimento impugnato.

Invero, la dott.ssa MOSCA era già stata immessa in ruolo a tempo indeterminato.

Nelle more il MINISTERO ha riconosciuto di aver commesso degli errori nella redazione delle domande.

Tuttavia, le conseguenze di detto errore non possono ricadere sulla ricorrente, la quale, in pendenza del presente giudizio, non potrebbe esercitare la propria professione, pur avendo superato il concorso.

Tenuto conto della modalità di chiamata dei docenti, avvenuta entro la fine del mese di agosto e che la dott.ssa MOSCA aveva già espresso le sue preferenze di sede, essendo già stata immessa in ruolo a tempo indeterminato, l'attesa dell'udienza di merito pregiudicherebbe sicuramente la possibilità per la ricorrente di accedere al ruolo per il corrente anno scolastico già in corso, come doveva essere all'esito della prova concorsuale.

D'altra parte, corrisponde all'interesse della medesima Amministrazione alla certezza delle situazioni giuridiche che si addivenga ad una pronuncia il prima possibile.

Si confida, quindi, nell'accoglimento della presente istanza, con l'adozione dei provvedimenti o l'esercizio dei poteri che il Collegio riterrà opportuno adottare al fine di non pregiudicare il diritto delle ricorrenti quale, in particolare, il *remand* all'Amministrazione.

Dal che la presente istanza cautelare.

Con vittoria di spese ed onorari di causa.

Salvis juribus.

In considerazione di quanto esposto, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

chiede

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito, previa sospensione cautelare degli atti impugnati e/o adozione ex art. 55 c.p.a. dei provvedimenti cautelari ritenuti idonei e confacenti, Voglia accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

disattesa ogni diversa istanza, eccezione e/o deduzione

1) **in via istruttoria**, disporre l'acquisizione degli atti tutti del procedimento conclusosi con l'adozione dei provvedimenti impugnati (acquisizione in relazione alla quale si riserva, occorrendo, la proposizione di motivi aggiunti di ricorso);

- **in via principale nel merito**: accogliere il presente ricorso con le statuizioni tutte di cui in epigrafe e con ogni ulteriore effetto di legge, ivi compresa la condanna ex art. 2043 cod. civ. dell'Amministrazione alla corresponsione di tutti i danni patrimoniali patiti e patienti dalla ricorrente, da liquidarsi anche in via equitativa;

- accertato il diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio di punti 2.00 per la risposta resa al quesito n. 41 di cui in narrativa, con la conseguenziale declaratoria della idoneità ai fini dell'ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento e conseguente invalidazione della domanda ritenuta errata con il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio previsto per l'ammissione orale.

Condannare i resistenti in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare alla ricorrente il punteggio di 2.00 per la risposta resa al quesito di cui in narrativa, adottando ogni provvedimento conseguenziale ai fini della sua ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente loro invalidazione ed il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione della prova orale.

Con ogni più ampia riserva di legge.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Si dichiara che la presente controversia è soggetta al pagamento del contributo unificato pari ad € 325,00, trattandosi di pubblico impiego.

Si allegano:

- 1) provvedimento del MINISTERO dell'ISTRUZIONE del 1° agosto 2022;**
- 2) comunicazione ministero dell'istruzione**
- 3) provvedimento prot. n. 28133 del 25 luglio 2022;**
- 4) domanda di partecipazione al concorso;**
- 5) calendario prove orali;**
- 6) mail del 25 luglio 2022 immissione in ruolo;**
- 7) espressione preferenze;**
- 8) domande prova scritta**

L'avv. Davide Calvi dichiara di voler ricevere gli avvisi del presente procedimento anche a mezzo fax al n. 0171.694344 o al seguente indirizzo pec.: davide.calvi@ordineavvocaticuneo.eu.

Con osservanza.

Cuneo, lì 11.10.2022

Avv. Davide CALVI